



Unione dei Comuni

“Terre dell’Olio e del Sagrantino”

(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

Registro Generale n. 193

ORDINANZA N. 193 DEL 14-11-2016

Ufficio: UO POLIZIA STRADALE - GIUDIZIARIA E INFORTUNISTICA

Oggetto: EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA C DEL CENTRO STORICO DI BEVAGNA PER PROBLEMI STRUTTURALI DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO

IL RESPONSABILE UO POLIZIA STRADALE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che - a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016 - su richiesta dei tecnici comunali, si è reso necessario chiudere al transito veicolare e pedonale una parte di piazza San Filippo nonché un tratto di via San Filippo, a causa dei problemi strutturali della Chiesa omonima, evidenziati anche nell’ultimo sopralluogo effettuato dal Gruppo Tecnico di Supporto per le verifiche post-sisma;

RITENUTO - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico - dover adottare **CON URGENZA** idoneo provvedimento per regolamentare il traffico veicolare e pedonale nelle vie interessate, limitando nel contempo l’afflusso dei veicoli in tutta la zona, ad eccezione di quelli autorizzati;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 7, 1° comma - lettera a) e l’art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

VISTO l’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

RILEVATA la propria competenza in virtù dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

per le ragioni esposte in premessa, nel centro storico di **BEVAGNA**, la circolazione stradale è così disciplinata:

- **SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE e PEDONALE**, in **PIAZZA SAN FILIPPO** - nella parte adiacente l’omonima Chiesa opportunamente delimitata e transennata - e in **VIA SAN FILIPPO**, nel tratto compreso tra la piazza e il civico n. 3;

- **ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO** eccetto - i veicoli autorizzati ZONA C - in **VICOLO PORTA GUELFA** e in **PIAZZA SAN FILIPPO**, nella parte non interdetta alla circolazione;

DEMANDA

- al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bevagna la delimitazione dell'area interessata alla messa in sicurezza dell'area in argomento e l'apposizione e il mantenimento - in perfetta efficienza della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto con il presente provvedimento, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 66" - pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002;
- alle Forze di Polizia Locali e dello Stato, aventi funzioni di polizia stradale e competenza sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92;

DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
- che copia della presente venga trasmessa:
 - alla Stazione Carabinieri di BEVAGNA;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di BEVAGNA;

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo BARTOLI, Responsabile UO Polizia Stradale del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino";
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE
UO POLIZIA STRADALE DEL CORPO DI PL
Cap. Ermelindo BARTOLI